

CIRCOLARE INFORMATIVA

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Responsabile della protezione dei dati

Alla c.a.

Dirigenti,

Responsabili di Uffici, Servizi e Dipartimenti

Dipendenti e collaboratori

Oggetto: Circolare informativa - coordinamento normativo e analisi delle basi giuridiche di trattamento per per la pubblicazione di dati, informazioni e documenti in armonia con il d.lgs 33/2013 e ss.mm., il Regolamento UE 2016/679 e il d.lgs 196/2013 e ss.mm. Consenso dell'interessato all'oscuramento dei dati personali non pertinenti

Premessa generica

La presente circolare informativa illustra le basi giuridiche di trattamento, le finalità e agli ambiti normativi alla base degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013 al fine di informare le persone fisiche circa le finalità specifiche del trattamento e sensibilizzarle ai rischi, alle norme, alle garanzie, ai diritti e ai doveri relativi al trattamento dei propri dati personali.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente hanno come finalità principale la trasparenza per favorire la realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini; tali obblighi hanno quindi una consistenza giuridica diversa della disciplina in materia di pubblicità legale.

La base giuridica per la loro pubblicazione si trova principalmente nel d. lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e nella legge 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Tuttavia, è divenuta sempre più attuale la necessità di coordinare tutti gli obblighi di pubblicazione che riguardano dati personali con la disciplina sulla protezione dei dati personali stessi, ossia con il Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR) e con il d. lgs 196/2013 e ss. mm. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si può quindi affermare che più si amplia il principio di trasparenza più è necessario fornire garanzie e controlli per tutelare i dati personali.

L'Unione dei Comuni, pertanto, quando nella sezione "Amministrazione trasparente" si renderanno disponibili on line *documenti* (atti interni formati dalla pa o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, art. 22, l. 241/90), *dati* (es. dati personali, dati identificativi, dati particolari, dati giudiziari, dati anonimi, dati relativi al traffico, dati relativi all'ubicazione etc.) e *informazioni* (es. l'ammontare dei compensi di un dirigente) riguardanti dati personali, verificherà preliminarmente:

- che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo, oppure se sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme ulteriori rispetto al d. lgs n. 33/2013 (i cosiddetti "*dati ulteriori*" che corrispondono alla nuova concezione di trasparenza quale "*accessibilità totale*");
- se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, il d.lgs 33/2013 specifica che le pubbliche amministrazioni devono provvedere a rendere **non intellegibili** (ovvero mancanti di correlazione diretta l'informazione e la sua capacità di identificare l'individuo) i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. È, pertanto, considerato trattamento illecito di dati personali pubblicare informazioni non previste dagli obblighi di trasparenza.

Resta sempre fermo il divieto di diffondere dati personali idonei a diffondere lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Le condizioni di liceità alla base del trattamento dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni

Il trattamento dei dati personali in questione ai fini della pubblicazione è basato sulle seguenti condizioni di liceità (o base giuridica di trattamento) definite dall'art. 6 del GDPR:

- necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui l'interessato (es. il consulente, il collaboratore, il personale, il dirigente etc.) è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali;
- adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento (ossia il Comune) è soggetto;
- assolvimento di compiti di interesse pubblico (es. la trasparenza amministrativa) o connessi all'esercizio di pubblici poteri.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Unione dei Comuni che, nello svolgimento del proprio lavoro, verranno a conoscenza di dati personali, li tratteranno nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR. Tra essi si portano in evidenza: il principio di liceità, correttezza e trasparenza, il principio di limitazione della finalità, il principio di minimizzazione dei dati, il principio di esattezza.

Le esigenze di trasparenza amministrativa verranno modulate con il diritto alla riservatezza e la normativa in materia di trattamento dei dati personali, secondo le direttive contenute nelle Linee Guida del Garante Privacy 2014 in tema di privacy e trasparenza amministrativa.

Aggiornamento e modifica dei dati pubblicati

Con riferimento all'”aggiornamento” dei dati previsto dal d.lgs. n. 33/2013, si precisa che con detto termine non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.

L'Unione dei Comuni è, dunque, legittimata a controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a rettificarle ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il d.lgs. n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:

Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.

Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.

Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.

Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione. Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

Durata dell'obbligo di pubblicazione

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lgs. 33/2013.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, co. 2, e dall'art. 15, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Cosenso dell'interessato all'oscuramento dei dati

Alla luce di quanto detto, L'Unione dei Comuni provvederà, all'oscuramento dei dati personali non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite così da garantire il corretto bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla riservatezza.

Al fine di garantire il diritto alla tutela della privacy dell'interessato, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è, in ogni caso, auspicabile richiedere agli interessati - per quanto possibile - documenti già direttamente "pubblicabili" ovvero in formato word dal quale andranno espunti i dati personali eccedenti in relazione al principio di minimizzazione previsto dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, che prevede che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L'interessato, pertanto, con la trasmissione del documento al Titolare del trattamento, dichiara di averne preventivamente vagliato il contenuto e presta il consenso all'oscuramento dei dati secondo le modalità di legge.

Ai fini, pertanto di assicurare la consapevole pubblicazione dei dati in parola, si ricorda di fare riferimento alle disposizioni contenute nelle delibere ANAC consultabili sul sito.

Il D.P.O.
Avv. Giovanna Panucci

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Dot. ssa Silvia Santato